

TAVOLA 2

MOVIMENTI FINANZIARI

(in milioni)

Numero conto corrente	Disponibilità iniziale all'1/1/2016	Erogazioni 2016	Rientri 2016	Trasferimenti dal bilancio dello Stato 2016	Disponibilità finale al 31/12/2016
25051	8.415	1.709	3.125	-	9.830
23209	16.010	5.713	685	4.350	15.333
23211	1.151	5.626	5.938	-	1.463
25058	3.278	1.991	1.121	-	2.409
Totali	28.855	15.039	10.869	4.350	29.035

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati MEF - Ispettorato generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea

Il “Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali” (c/c n. 23209) è alimentato dalle disponibilità residue di cui alla legge n. 863 del 1977, dai contributi, sovvenzioni e rimborsi erogati dall’Unione europea a favore dell’Italia, dalle somme individuate nella legge finanziaria, dalle somme determinate con legge di bilancio e da recuperi vari e restituzioni.

A valere sulle proprie disponibilità, il Fondo provvede ad erogare alle Amministrazioni pubbliche e agli operatori pubblici e privati le quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l’attuazione dei programmi di politica comunitaria; ad erogare, ai titolari delle azioni di cui ai programmi sopradetti, anticipazioni a fronte dei contributi facenti carico al bilancio dell’Unione Europea; ad alimentare il conto corrente n. 25051 per finanziare gli interventi complementari alla programmazione comunitaria 2007/2013.

L’articolo 23, comma 4, della legge n. 183 del 2011, stabilisce che il Fondo di rotazione *ex lege* n.183 del 1987 “destina le risorse finanziarie a proprio carico, provenienti da un’eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007/2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell’ambito del processo di revisione dei predetti programmi”.

Per effetto della riduzione della quota di cofinanziamento a carico della legge n. 183 del 1987, le relative risorse sono state assegnate, con decreti direttoriali dell’IGRUE, in favore dei programmi che fanno parte del Piano di azione coesione (PAC); di conseguenza si è proceduto a trasferire le risorse dal conto corrente 23209, in favore del conto corrente n. 25051, risorse che sono state imputate ai singoli programmi.

Per quanto attiene invece il “Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE” (c/c n. 23211), questo è alimentato dalle somme versate dalle istituzioni comunitarie a favore dell’Italia e dalle restituzioni delle somme non utilizzate dagli assegnatari.

Infine, il conto corrente n. 25058 è alimentato prevalentemente degli apporti provenienti dal capitolo 8000 dello stato della previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

3.2. Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro

3.2.1. Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti trentennali alle fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento¹⁴⁸ (MEF DIPARTIMENTO TESORO RIMBORSO FONDAZIONI LIRICHE SINFONICHE LEGGE N. 112-2013)

Nel 2014 è stato istituito¹⁴⁹ nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione pari a 75 milioni, sia in termini di competenza che di cassa, per la concessione a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.

In particolare, al fine di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, che versino nelle condizioni di cui all'art. 21 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, ovvero che non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi, che siano stati in regime di Amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge 7 ottobre 2013, n. 112, al commissario straordinario¹⁵⁰, un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari.

La dotazione del fondo è stata incrementata, per l'anno 2014, di 50 milioni¹⁵¹.

Con decreto n. 54921 del 10 luglio 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è stato approvato lo schema di contratto tipo di finanziamento ed è stato, altresì, disposto che le Fondazioni lirico-sinfoniche si obblighino ad effettuare il pagamento di quanto dovuto, per il rimborso delle rate di ammortamento del finanziamento a titolo di capitale ed interessi alle scadenze stabilite su un apposito conto corrente infruttifero n. 25056, intestato al MEF, presso la Tesoreria centrale dello Stato¹⁵².

Con decreti interministeriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il MEF, in data 16 settembre 2014, sono stati approvati i piani di risanamento presentati dalle seguenti Fondazioni e nel mese di dicembre 2014 sono stati stipulati i relativi contratti di finanziamento¹⁵³:

- Fondazione Teatro San Carlo di Napoli per 25,3 milioni¹⁵⁴;
- Fondazione Teatro Comunale di Bologna per 14,4 milioni;

¹⁴⁸ Il MEF con nota prot. DT 42321 del 3 maggio 2016 ha comunicato che non trattasi di fondo rotativo, in quanto il suddetto capitolo 7351 consente le erogazioni in conto mutuo a favore delle Fondazioni mutuarie.

¹⁴⁹ Art. 11, al comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

¹⁵⁰ Previsto al comma 3 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (in Gi.U. 8 ottobre 2013, n. 236).

¹⁵¹ Art. 5, comma 6, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 16.

¹⁵² Nota n. 89283 del 14 novembre 2014 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche amministrazioni.

¹⁵³ Con lettera n. 98743 del 31 dicembre 2014, è stato chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio di provvedere alla conservazione della disponibilità 103,3 milioni risultante sul citato capitolo 7351, piano di gestione n. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, in quanto le richieste di erogazione delle somme da parte delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, sulla base dei relativi contratti di finanziamento stipulati, non sono pervenute in tempo utile per poter procedere al versamento delle somme stesse nell'anno 2014.

¹⁵⁴ Con autorizzazione n. 96154 del 17 dicembre 2014, a carico del capitolo di spesa 7351, è stato disposto il versamento, a favore della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli, della somma di 21,7 milioni a titolo di prima erogazione del contratto di finanziamento approvato.

- Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per 27,8 milioni¹⁵⁵;
- Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste per 11 milioni;
- Fondazione Teatro dell'Opera di Roma per 20 milioni;

Con decreto interministeriale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2016, è stata approvata, ai sensi del comma 355 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, l'integrazione del Piano di risanamento per il triennio 2016-2018 presentata dalla Fondazione Teatro Massimo di Palermo.

Con decreto interministeriale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 novembre 2016, è stata approvata, ai sensi di quanto previsto dal comma 355, dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015, l'integrazione del piano di risanamento presentata dalla Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari ed è stato confermato il finanziamento a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2014, pari a 4,48 milioni. Nel mese di marzo è stato stipulato il contratto con la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

Per l'anno finanziario 2015 con d.m. n. 3969 del 3 febbraio 2015 è stato istituito il capitolo 7351 denominato "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a favore delle Fondazioni lirico sinfoniche", nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze¹⁵⁶.

Il comma 356 dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2016 ha incrementato il fondo di rotazione in discorso, stanziando sul capitolo di spesa 7351 la somma di 10 milioni in termini di competenza.

¹⁵⁵La Direzione VI del Dipartimento del tesoro del MEF con nota prot. DT 27065 – 31 marzo 2017, precisa che alla data del 30 giugno 2016 è stata erogata a favore della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, a valere sul finanziamento concesso 27,8 milioni, la minor somma di 25,95 milioni, rendendosi necessario provvedere ad un adeguamento e rimodulazione dell'originario Piano di ammortamento del finanziamento.

¹⁵⁶La legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" all'articolo 1, fra l'altro, ha disposto che:

- "Le Fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono tenute al raggiungimento del pareggio economico, in ciascun esercizio, e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, entro l'esercizio finanziario 2018, previa integrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del piano di risanamento per il triennio 2016-2018. Il predetto piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La mancata presentazione dell'integrazione del piano nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina la sospensione dell'erogazione alle Fondazioni lirico-sinfoniche inadempienti dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163." (comma 355);
- "La procedura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si applica anche alle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non versino nelle condizioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo 11. Le fondazioni interessate possono presentare, entro il 30 giugno 2016, il piano triennale per il periodo 2016-2018, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2015, secondo le disposizioni definite nel citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e nelle linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento. Per i piani di cui al presente comma, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente al 31 dicembre 2015 e alla dotazione organica in essere al 31 dicembre 2015. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013 è incrementato, per l'anno 2016, di 10 milioni. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013." (comma 356);
- "Al fine di consentire la prosecuzione del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 355 e di procedere all'approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento in attuazione del comma 356 del presente articolo, sono prorogate fino al 31 dicembre 2018 le funzioni del commissario straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 91 del 2013....." (comma 357).

Al termine dell'esercizio finanziario 2016 è stata conservata in bilancio sul capitolo 7351 la somma di 10 milioni disponibile in termini di competenza, in quanto è ancora in fase di istruttoria la concessione del finanziamento da erogare alla Fondazione Teatro Arena di Verona.

Le somme che affluiranno nel conto corrente n. 25056, a seguito del rimborso delle rate di ammortamento, saranno riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

Nel corso dell'esercizio 2016 le Fondazioni hanno versato sul conto di Tesoreria n. 25056 importi per un saldo complessivo di 1,37 milioni¹⁵⁷.

In data 22 dicembre 2016 si è provveduto, pertanto, a versare 1,75 milioni all'entrata del bilancio dello Stato relativo alla suddetta somma di 1,37 milioni e al saldo iniziale del conto n. 25056 pari a 0,38 milioni (di cui 0,65 milioni sul capitolo 3222 per la quota interessi e 1,10 milioni sul capitolo 4555 per la quota capitale).

Infine, nel 2016, risulta versato sul conto n. 25056 l'importo di 0,58 milioni¹⁵⁸.

3.2.2. Fondo per la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane (DIPARTIMENTO DEL TESORO ARTICOLO 8, COMMA 4 DEL DL 6-12-2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22-12-2011, N. 214.)

L'articolo 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha previsto l'istituzione di un fondo di garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, autorizzando la spesa di 200 milioni annui per il periodo 2012-2016 su apposita contabilità speciale, destinata alla copertura dell'eventuale escussione delle suddette garanzie.

Inoltre, il decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, riguardante la concessione della garanzia statale nei confronti della Banca d'Italia su operazioni di prestito derivanti da accordi con il Fondo monetario internazionale, all'articolo 25, comma 6, stabilisce che "per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata di 100 milioni per l'anno 2012".

La legge di bilancio per l'anno 2016 ha stanziato sul capitolo di spesa 7609 la somma di 200 milioni, sia in termini di competenza che di cassa, per la copertura dell'eventuale escussione delle garanzie concesse dallo Stato sulle passività delle banche italiane e con autorizzazione di pagamento n. 71351 del 3 agosto 2016, a carico del capitolo 7609, è stato disposto il versamento, sulla contabilità speciale n. 5676, della suddetta somma di 200 milioni. Pertanto, al 31 dicembre 2016, risulta versato su detta contabilità speciale l'importo complessivo di 1.100 milioni (200 milioni per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016, ai sensi del decreto-legge n. 201 del 2011 e 100 milioni per l'anno 2012, ai sensi del decreto-legge n. 216 del 2011) e non si sono verificate escussioni delle garanzie.

¹⁵⁷ In particolare, l'ammontare di 1,37 milioni si riferisce: per 1,17 milioni al rimborso delle rate di ammortamento sui finanziamenti concessi in scadenza il 30 giugno 2016 (di cui 0,92 milioni per quota capitale ed 0,25 milioni per quota interessi); e per 0,20 milioni al rimborso degli interessi di pre-ammortamento.

¹⁵⁸ Tale ammontare si riferisce alle rate di ammortamento dei finanziamenti della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste (3^a rata) e della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma (2^a rata), di cui 0,51 milioni per quota capitale e 0,07 milioni per quota interessi.

3.2.3. Ristrutturazione del debito delle Regioni (ARTICOLO 4, COMMA 3, DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 2014, N. 185)

L'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avente ad oggetto la concessione di mutui alle Regioni per il riacquisto dei titoli obbligazionari da esse emessi che, al 31 dicembre 2013, presentavano una vita residua pari o superiore a cinque anni e valore nominale in circolazione pari o superiore a 250 milioni.

Per finanziare tale operazione il MEF è stato autorizzato ad emettere titoli di Stato ed erogare prestiti a favore delle Regioni con ammortamento in trenta rate annuali di importo costante, istituendo la contabilità speciale n. 5866¹⁵⁹ (art. 4, comma 3, DL del 16 dicembre 2014 n. 185) per agevolare la gestione delle operazioni di Tesoreria relative al riacquisto, da parte delle Regioni, dei propri titoli obbligazionari (*buy-back*), disciplinato dall'articolo 45.

Nell'esercizio 2014 il conto non è stato movimentato, talché alla fine dell'esercizio le disponibilità ammontavano a 8,7 milioni, pari alla dotazione iniziale; nel dicembre 2015 sono stati trasferiti a sei Regioni (Campania, Lazio, Liguria, Marche, Puglia e Lombardia)¹⁶⁰ 3,2 miliardi per le finalità di ristrutturazione del debito di cui all'art. 45.

Altri 300 milioni sono stati trasferiti al Ministero dello sviluppo economico in forza dell'art. 1, comma 4, del DL n. 191 del 2015, che ne ha autorizzato il prelievo dalle somme giacenti nella contabilità speciale n. 5866 e non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Secondo RGS tale conto non riveste la natura di fondo di rotazione, in quanto si tratta di operazioni *una tantum*, la cui restituzione è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 687 e 884, legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016)¹⁶¹. In attuazione della suddetta normativa il 21 luglio 2016. L'Amministrazione ha provveduto ad effettuare, a valere sulla contabilità speciale n. 5866, due trasferimenti, uno di 1.550 milioni (art. 1, comma 687, della legge 208 del 2015) e l'altro di 1.500 milioni (art. 1, comma 884, della legge 208 del 2015), sul capitolo di entrata di capo 10 n. 2368 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'economia e delle finanze già di pertinenza del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica", articolo 8, "Altre entrate di carattere straordinario".

Le risorse del Fondo sono state utilizzate anche per far fronte alle esigenze derivanti da due disposizioni normative: l'articolo 11 del decreto-legge n. 113 del 2016¹⁶², il cui contenuto

¹⁵⁹ L'istituzione del conto è stata autorizzata dal comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, così come integrato dapprima dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2014, poi dall'articolo 1, comma 700, della legge n. 190 del 2014 e infine dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2015.

¹⁶⁰ Il Ministero ha comunicato che l'operazione di riacquisto dei titoli obbligazionari, conclusosi nel dicembre 2015, "oltre a produrre una riduzione di quasi 400 milioni del debito complessivo delle Pubbliche Amministrazioni, ha anche consentito alle regioni di allungare la scadenza del proprio debito, di abbassare il costo dello stesso per i prossimi 10 anni (in media di circa 110 milioni l'anno) e di estinguere anticipatamente circa 3,5 milioni di nozionale di strumenti finanziari derivati". Cfr. sul punto Sezioni riunite in sede di controllo Relazione quadrimestrale maggio-agosto 2014 sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

¹⁶¹ Articolo 1, commi 687 e 884, della legge n. 208 del 2015. La legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha previsto:

- al comma 687 dell'articolo unico, che "Le somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2016, per un importo pari a 1.550 milioni";
- al comma 884 che "Le somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2016, per un importo pari a 1.500 milioni".

¹⁶² Art.11 comma 1 del decreto-legge n. 113 del 2016: "In attuazione dell'accordo fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016, nelle more dell'approvazione delle modifiche da apportare a decorrere dall'anno 2016 alle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene assegnato alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante

riguarda la Regione Sicilia ma per una finalità estranea alla ristrutturazione del debito¹⁶³ e l'articolo 45 del decreto-legge n. 66 del 2014, per la ristrutturazione del debito.

La Ragioneria Generale dello Stato¹⁶⁴ ha incluso la contabilità speciale n. 5866 nell'elenco delle contabilità speciali da sopprimere in via definitiva, per effetto dell'articolo 44-ter della legge n. 196 del 2009, introdotto dal decreto legislativo n. 90 del 2016¹⁶⁵.

3.2.4. Fondo di garanzia per la diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore (DIP.TES.F.GARANZIA PC STUDENTI)

L'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001) ha previsto l'istituzione presso il MEF di un Fondo di garanzia destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari che effettuino operazioni di credito al consumo, in attuazione dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione bancaria italiana, relativo al programma denominato "PC per gli studenti", diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola superiore secondaria.

Il conto di Tesoreria n. 21143 non presenta movimentazioni dal 2004 essendo l'iniziativa esaurita da diversi anni. Pertanto è stato ricompreso nell'allegato 2 al dPCM, in applicazione dell'art. 44-ter della legge n. 196 del 2006 ai fini della definitiva soppressione.

3.2.5. Fondo di garanzia per il consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese (DIP.TESORO ART.2 L.341-95)

L'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha previsto l'istituzione di misure idonee a favorire il consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese operanti nelle aree depresse del territorio nazionale mediante il potenziamento della base produttiva e della dotazione infrastrutturale.

In attuazione di quanto previsto dal citato articolo 9, l'art. 2 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha previsto l'istituzione di un Fondo di garanzia finalizzato al miglioramento della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese operanti nelle aree dell'Obiettivo 1, mediante la concessione di contributi in conto interessi per operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine esistenti verso le banche al 30 settembre 1994 e la prestazione di garanzie sulle medesime operazioni.

La gestione di detto Fondo, secondo le modalità previste dal comma 3 del citato art. 2 del DL n. 244 del 1995, è stata inizialmente affidata all'Istituto bancario Sanpaolo di Torino S.p.A.; alla data di scadenza (dicembre 2006) della convenzione stipulata tra il MEF e il predetto Istituto, la

alla medesima regione per l'anno 2016, un importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per partecipazioni al predetto gettito, alla regione, in applicazione della legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di Tesoreria unica intestata alla regione medesima - gestione ordinaria - e aperta presso la Tesoreria statale."

¹⁶³ Si veda nota prot. DT 75650-31/08/2016 della Direzione II del Dipartimento del tesoro del MEF.

¹⁶⁴ Nota RGS n. 65934 del 4 agosto 2016.

¹⁶⁵ La Direzione II del Dipartimento del tesoro del MEF con nota prot. DT 34503 - 26 aprile 2017 fa presente altresì che l'11 gennaio 2017 le somme residue presenti nella contabilità speciale, pari a 1,20 miliardi, sono state versate all'entrata del bilancio dello Stato con due distinti ordinativi: uno per un ammontare di 500 milioni e l'altro per un ammontare di 703,54 milioni. Pertanto, allo stato attuale, il saldo della contabilità speciale n. 5866 è pari a zero, in attesa di una sua definitiva chiusura formale.

gestione del Fondo è stata assunta direttamente dal Dipartimento del tesoro, con relativa intestazione del conto di Tesoreria dedicato.

Nel corso dell'anno 2016 non si sono registrate movimentazioni sul conto di Tesoreria n. 22027.

3.2.6. Fondo di garanzia finanziamenti organo commissariale ILVA (DIPARTIMENTO DEL TESORO ARTICOLO 3, COMMA 1-TER, DEL DL 5-01-15 CONV CON MOD. DALLA LEGGE N. 4-03-2015 N. 20)

L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 ha previsto l'istituzione di un fondo di garanzia per finanziamenti contratti dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., finalizzati alla realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Tali finanziamenti sono assistiti, fino ad un ammontare complessivo di 400 milioni, dalla garanzia dello Stato. Pertanto, per il 2015 è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie dello Stato con una dotazione iniziale di 150 milioni per l'anno 2015, autorizzando, allo scopo, l'istituzione di un'apposita contabilità speciale (5874) su cui confluiscono le predette risorse. Su detta contabilità vengono altresì versate la commissioni a titolo di corrispettivo della garanzia, previste a carico di ILVA dal decreto ministeriale di concessione della garanzia¹⁶⁶. Non ci sono state richieste di escussione.

3.2.7. Fondo di garanzia dello Stato a favore degli investitori società *turn-around* (DIPARTIMENTO DEL TESORO, ARTICOLO 7, COMMA 8, DL 24-01-2015-N.3, CONV. CON MOD. DALLA LEGGE N. 24-03-2015, N. 33)

L'art. 7, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevede che *“Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate, nell'anno 2015, nel limite di euro 300.000.000,00, ad apposita contabilità speciale, di nuova istituzione, a copertura delle garanzie dallo Stato previste dal presente articolo.”*

In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il dPCM del 4 maggio 2015, recante *“Disposizioni relative alla concessione della garanzia dello Stato per gli investimenti nella società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese (c.d. *turn-around*)”*, il quale, all'art. 5, prevede che la garanzia è concessa a titolo oneroso ed i corrispettivi ricevuti sono versati nell'apposito Fondo, istituito ai sensi del comma 8 dell'articolo 15 e, all'art. 10, dispone che gli oneri inerenti sono posti a carico del Fondo, di cui al comma 8 dell'articolo 15, comunque nel limite di cinquantamila.

Il saldo della predetta contabilità speciale n. 5953, alla data del 31 dicembre 2015, ammonta a 300 milioni.

L'Amministrazione vigilante comunica che non è pervenuta alcuna specifica richiesta di garanzia e che nel corso dell'anno 2016 non si sono registrate movimentazioni sul conto.

¹⁶⁶ Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 459 del 30 aprile 2015, registrato dalla Corte dei conti l'11 maggio 2015 al n. 1360 e dall'Ufficio centrale del bilancio MEF il 22 maggio 2015, in attuazione delle disposizioni sopracitate è stata accordata la garanzia dello Stato sul finanziamento dell'importo complessivo in linea capitale di 400 milioni, a favore di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banco Popolare, per le finalità indicate nel citato articolo 3, comma 1-ter del decreto-legge n. 1 del 2015.

3.2.8. Fondo per la razionalizzazione degli spazi¹⁶⁷

L'art. 1, comma 272, legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), modificando il comma 222-*quinquies* dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2015, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato "Fondo per la razionalizzazione degli spazi", con una dotazione iniziale di 20 milioni, con finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle Amministrazioni statali in altre sedi di proprietà dello Stato.

Il predetto Fondo per la razionalizzazione degli spazi" è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - cap. 7596, con uno stanziamento di 20 milioni per l'anno 2015. Alla fine dell'anno 2015, il predetto importo è stato conservato in bilancio quale residuo di stanziamento, trattandosi di risorse destinate alla spesa in conto capitale.

Con il decreto a firma del Ministro dell'economia e delle finanze n. 65014 del 30 dicembre 2016, il predetto importo è stato assegnato all'Agenzia del demanio per essere destinato alla realizzazione degli interventi programmati nel Piano degli investimenti immobiliari 2017-2019, approvato in data 13 dicembre 2016 dal Comitato di gestione¹⁶⁸. Con lo stesso decreto ministeriale è stata attuata una variazione di bilancio, riallocando le risorse dal capitolo n. 7596 al capitolo n. 7754, specificamente destinato alla predetta Agenzia.

Per tali considerazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze esclude che le somme in parola diano luogo a gestioni fuori bilancio.

3.2.9. Intervento straordinario nel Mezzogiorno – Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno (AG. SVILUPPO MEZZOGIORNO)

Con legge n. 64 del 01 marzo 1986 è stata disposta la soppressione della Cassa per il Mezzogiorno e l'istituzione della Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD) ed è stata istituita, all'interno dell'AGENSUD, una gestione separata, con autonomia organizzativa e contabile, finalizzata al compimento delle iniziative avviate dalla CASMEZ.

Con il d.lgs. n. 96 del 1993, è stata disposta la soppressione dell'Agenzia per la promozione del Mezzogiorno e tutte le funzioni di completamento delle iniziative in corso sono transitate ai Ministeri competenti per materia.

Nello specifico, la materia relativa alle "acque irrigue", a norma dell'art. 10 comma 6 del predetto decreto legislativo, è stata assegnata al Ministero dell'agricoltura, prevedendo, all'art. 9, la figura di un Commissario *ad acta* per le opere attribuite al Ministero dei lavori pubblici.

Per le opere (1080 progetti per un importo assegnato di 539,1 milioni) assegnate al Ministero dell'agricoltura, ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), il Commissario *ad acta* è stato istituito con DL dell'8 febbraio 1995, n. 32, art.19, comma 5, convertito dalla legge n. 104 del 1995.

L'intervento risulta collegato al conto corrente di Tesoreria centrale n. 20550 - Agensud (oggi disciolta), che dal 2000 in poi registra entrate non derivanti né dal bilancio dello Stato né da giro-fondi, e non registra alcuna uscita¹⁶⁹.

¹⁶⁷ Tale Fondo non risulta incluso nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio anni 2017-2019.

¹⁶⁸ La Convenzione per l'erogazione dei servizi immobiliari e la gestione del patrimonio dello Stato tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio per il triennio 2016-2018, attuativa dell'articolo 59, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tra le premesse alla lettera e) indica tra le attività in capo all'Agenzia anche la gestione degli spazi allocativi delle Amministrazioni dello Stato e l'elaborazione dei piani di razionalizzazione degli spazi, al fine di ridurre la spesa per locazioni passive.

¹⁶⁹ La RGS ha verificato che in base ai sistemi informativi che i versamenti dal bilancio dello Stato risultano anteriori al 2000, a valere sui capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativi a trasferimenti in favore dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno - AGENSUD (ad es. si è registrato un pagamento nel 1993, a valere sul capitolo 7759, pari a 4,4 miliardi). Riguardo alle entrate del conto dal 2000 in poi, la Ragioneria ha

Tale conto di Tesoreria nel 2016 è stato movimentato solo con entrate per 228,64 migliaia dovute a versamenti effettuate da istituti bancari per rimesse di mutui stipulati in ordine a convenzioni con la Cassa per il Mezzogiorno (successivamente Agensud). Il conto presenta un saldo di fine esercizio di 122,91 milioni. Nell'Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per il 2017-2019 tale conto viene ricompreso tra quelli riconducibili al MEF. Tuttavia, quest'ultimo ha fornito solo i saldi e la movimentazione senza alcuna informazione sulla gestione¹⁷⁰.

3.2.10. Fondo per la gestione e il recupero dei crediti indennizzati dalla SACE (MINTES.DIP.TES.DL 143-98 ART.7)

Il Fondo per la gestione e il recupero dei crediti indennizzati dalla SACE è stato costituito in virtù dell'art. 7 del d.lgs. n. 143 del 1998, con le somme relative ai crediti indennizzati dalla SACE oggetto degli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il MEF, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A., avvenuta con l'art. 6 del DL n. 269 del 2003, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il MEF, ai sensi dell'art. 7 comma 2-*bis* d.lgs. n. 143 del 1998, è autorizzato ad avvalersi delle disponibilità del conto corrente n. 20013, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché per ogni altro scopo e finalità connesso con l'esercizio dell'attività della SACE, nonché con l'attività nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica.

Le risorse del conto non risultano movimentate per la finalità primaria dal 2004, mentre sono stati effettuati riversamenti a vari capitoli di entrata del bilancio dello Stato sulla base di specifiche disposizioni normative.

Nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2016 le risorse del Fondo sono state utilizzate per rifinanziare il Fondo n. 295 del 1973 destinato al sostegno alle esportazioni, gestito dalla SIMEST, per un ammontare rispettivamente di 150 milioni nel 2012, di 150 milioni nel 2013, di 200 milioni nel 2014 e di 300 milioni nel 2016.

Inoltre, l'art. 7, comma 3, del DL n. 201 del 2011 ha previsto che dal 2012 al 2017 venga prelevato dal conto in oggetto una somma complessiva di 226 milioni per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo¹⁷¹. In particolare, nel 2016, dal conto sono state prelevate risorse per un ammontare pari a 35 milioni per il rifinanziamento della Banche Multilaterali di Sviluppo, in attuazione del predetto DL 201 del 2011.

Nel 2016 le risorse del conto sono state, inoltre, utilizzate per finanziare la partecipazione italiana alla Banca Asiatica di investimenti in infrastrutture (AIIB)¹⁷², come previsto dall'art. 4,

precisato che i soggetti versanti risultano essere una pluralità di istituti di credito; per tale motivo le comunicazioni relative al c/c sono trasmesse dall'istituto tesoriere alla Banca Nazionale del Lavoro (Gruppo BNP PARIBAS), che presumibilmente svolge un ruolo di capofila delle banche coinvolte.

¹⁷⁰ Il Direttore dell'Ufficio DISR I "Competitività dell'impresa agricola. Acqua e irrigazione" del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha segnalato che, dal verbale di adempimento al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, sottoscritto tra l'allora Ministero del bilancio e della programmazione economica ed il Commissario liquidatore dell'Agensud, nonché dal decreto interministeriale con il quale il Ministero del bilancio trasferisce al MIPAAF le attività residue della soppressa Agensud, non risulterebbe trasferito tale conto di Tesoreria.

¹⁷¹ La Direzione III del Dipartimento del tesoro del MEF con nota prot. DT 29655 - 07 aprile 2017 precisa che per il 2017 è stato richiesto il prelevamento di 29,5 milioni per la ricapitalizzazione delle Banche Multilaterali di Sviluppo ex DL n. 201 del 2011.

¹⁷² La Direzione III del Dipartimento del tesoro del MEF con nota prot. DT 29655 - 07 aprile 2017 precisa che per il 2017 è stato richiesto il prelevamento di 103 milioni per l'AIIB, ex lege n. 110 del 2016.

comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 110. A tal fine nel 2016 è stata prelevata una somma di 206 milioni.

Il saldo iniziale del conto, al 1° gennaio 2016 era pari a 826,4 milioni, mentre il saldo finale, al 31 dicembre 2016, era pari a 284,9 milioni.

3.3. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

3.3.1. Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura¹⁷³ (FONDO SVIL MECC AGRIC LEGGE N. 910-66)

Trattasi di “gestione stralcio”, che non ha più carattere di rotatività¹⁷⁴.

Pertanto ad oggi rimane solo l’attività residuale di controllo contabile dei rientri delle rate dei prestiti ancora in ammortamento, nonché di erogazione delle agevolazioni richieste prima del termine del 31 dicembre 2008.

Con riguardo alla gestione, nel 2016 non ci sono state entrate. Tra le uscite risultano pagamenti, per circa 88,58 migliaia, relativi a ordinativi rimasti da pagare per titoli inestinti inerenti atti di pignoramento derivanti da sentenze esecutive del Tribunale di Roma eseguiti nel 2016, e le restanti 79,23 migliaia per riconduzione in bilancio delle somme disponibili sul conto 23507 ai sensi dell’art. 93, comma 8, della legge n. 289 del 2002 (avvenuta il 18 aprile 2016 a favore del capitolo 3585/00 del bilancio dello Stato).

A fine 2016, il saldo effettivo di cassa sul c/c n. 23507 è stato pari a 360,27 migliaia ed il saldo disponibile di cassa, sullo stesso conto è stato pari a 1,24 migliaia in quanto incidono accantonamenti pari a circa 359 mila per titoli inestinti¹⁷⁵. Sull’altro conto (c/c n. 23512) il saldo è pari a zero. Tale ultimo conto è ricompreso nell’allegato 2 al dPCM in applicazione dell’art. 44-ter della legge n. n. 196 del 2006 ai fini della soppressione in via definitiva.

3.3.2. Fondo centrale per il credito peschereccio¹⁷⁶ (FONDO CENTR CRED PESCH. LEGGE N. 41-82)

Trattasi di gestione stralcio, con attività limitata all’erogazione delle somme residue per agevolazioni perfezionate in data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 154 del 2004¹⁷⁷.

Relativamente all’esercizio 2016, i rientri per versamenti per rate di ammortamento, interessi di pre-ammortamento e di mora, estinzioni anticipate parziali o totali di mutui, sono stati di 363,86 migliaia. Tra le uscite si rileva il prelevamento per 1,93 milioni dal c/c n. 23511 e

¹⁷³ Il fondo era destinato alla concessione di prestiti per l’acquisto: di macchine agricole e attrezzature connesse ad attività di formazione professionale e assistenza tecnica; di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, compresa la floricoltura; di mezzi agricoli per trasporto persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali situate in zone carenti di rete viaria.

¹⁷⁴ Dalla nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, prot. n. 0009487 dell’11 maggio 2015, si apprende che il Fondo non ha più il carattere di rotatività.

¹⁷⁵ Per completezza di esposizione si rappresenta che l’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha segnalato al Ministero alcune inesattezze su alcuni importi di dettaglio del rendiconto. Inoltre, tenuto conto che la gestione stralcio del Fondo è da considerare conclusa per l’esaurirsi dei rientri relativi alle rate di ammortamento, l’UCB ha invitato il Ministero a ricondurre in bilancio le somme giacenti al 31 dicembre 2016 sul conto corrente di contabilità speciale n. 23507 pari a 360,27 migliaia, da riversare nel pertinente capitolo di entrata 3585 (“versamenti derivanti dalle gestioni fuori bilancio proprie del ministero delle politiche agricole e forestali da ricondurre in bilancio ai sensi dell’art. 93, comma 8, della legge n. 289 del 2002”), per essere eventualmente riassegnate ad un capitolo di spesa.

¹⁷⁶ Il Fondo, veniva utilizzato ad esempio per: la promozione, lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare; la gestione di aree e sistemi di pesca; l’installazione e il funzionamento di sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali.

¹⁷⁷ Il Fondo, dapprima costituito presso l’ex Ministero della marina mercantile è stato poi trasferito per competenza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con la legge n. 41 del 1982, abrogata e sostituita dal d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154.

contestuale versamento sul capitolo di entrata 3585/00 per riconduzione in bilancio delle somme disponibili sul Fondo ai fini della riassegnazione sul capitolo di spesa 7044/01 per di finanziare le spese relative alle “Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca” art. 67 del DL 24 gennaio 2012, n. 1.

Inoltre si rilevano titoli inestinti il cui ammontare di 10,76 migliaia risulta accantonato¹⁷⁸.

Al 31 dicembre 2016 il saldo effettivo di cassa risultava pari a 181,93 migliaia e quello disponibile 171,16 migliaia per effetto di accantonamenti per titoli inestinti per 10,76 migliaia. Inoltre si evidenzia la presenza di crediti in sofferenza per 4,72 milioni.

In al credito residuo verso i beneficiari¹⁷⁹ dei mutui a tasso agevolato, presunto al 31/12/2016, comunicato dal Ministero sembrerebbe esserci un saldo pari a zero (quota capitale). Tuttavia si evidenzia che l’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha chiesto al Ministero di adottare le opportune iniziative finalizzate ad ottenere dagli Istituti bancari i dati aggiornati relativi ai rientri dei mutui ancora in essere, nonché al debito residuo da corrispondere al MIPAAF¹⁸⁰.

Il conto di Tesoreria 23511 è ricompreso nell’allegato 2 al dPCM in applicazione dell’art. 44-ter della legge n. 196 del 2006 ai fini della soppressione in via definitiva.

3.3.3. Fondo di rotazione per la proprietà diretto-coltivatrice¹⁸¹ (BANCA NAZIONALE DEL LAVORO)

Trattasi di gestione stralcio¹⁸², che non ha più il carattere della rotatività¹⁸³, costituita esclusivamente da somme dovute all’Erario dalle banche convenzionate per rate di ammortamento e relativi interessi di mutui già concessi e per somme versate a seguito di estinzioni anticipate di mutui.

Nell’anno 2016 sono state versate complessive 1,83 migliaia, per rate di ammortamento e relativi interessi di pre-ammortamento. Tali somme sono state versate direttamente al capitolo 3347 del Capo X (Ministero dell’economia e delle finanze) del bilancio dello Stato.

Il debito residuo che i mutuatari sono contrattualmente obbligati a rimborsare, alla data del 31 dicembre 2016, è di circa 11 mila¹⁸⁴.

¹⁷⁸ Si tratta di accantonamento per effetto di atto di pignoramento promosso contro il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presso il Tribunale di Roma.

¹⁷⁹ I debitori sono contrattualmente obbligati a rimborsare (ai sensi del decreto MEF n. 117735 del 18 aprile 2002).

¹⁸⁰ L’Ufficio centrale di bilancio ha evidenziato perplessità sul dato del credito residuo comunicato dal Ministero. Infatti in esito a proprie verifiche, il credito residuo alla fine dell’esercizio precedente era pari a 322,1 migliaia tuttavia nel corso del 2017 sul c/c di Tesoreria n. 23511, risultano affluiti, mediante versamenti da parte delle banche, circa 182 mila, presumibilmente per ulteriori rimborsi relativi alle rate di ammortamento, interessi di pre-ammortamento e di mora, estinzioni anticipate parziali o totali mutui.

¹⁸¹ Il Fondo doveva dare attuazione ad iniziative relative al miglioramento ed allo sviluppo della proprietà coltivatrice mediante finanziamenti a favore dei lavoratori agricoli. Il Fondo risultava istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato conto 23502 sulla base delle disposizioni di cui all’art. 20 della legge n. 590 del 1965.

¹⁸² Il Fondo di rotazione per la proprietà diretto-coltivatrice, istituito dall’art.16, legge 26 maggio 1965, n.590, è stato soppresso dall’art. 110 del d.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616 e reso infruttifero dal Ministero dell’economia e delle finanze a decorrere dal 1982.

¹⁸³ Nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, prot. n. 0009487 dell’11 maggio 2015.

¹⁸⁴ Come già segnalato nella relazione dello scorso anno per l’anno 2015, l’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha riscontrato anche per l’anno 2016 una discordanza del debito residuo al 31 dicembre 2016 a carico delle banche, relativamente ai mutui erogati ai beneficiari. L’Ufficio evidenzia un’incongruenza contabile e ha invitato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a voler assumere ogni utile iniziativa al fine di conoscere l’esatto debito residuo, nonché a voler adottare ogni utile iniziativa al fine di richiedere alla Banca Nazionale del Lavoro: di adempiere al versamento della rata di ammortamento dovuta per il 2016, che non risulta effettuato nonché, a procedere alla chiusura del c/c di Tesoreria n. 29838 intestato alla BNL, attivandosi anche presso l’IGEPA, una volta effettuato il versamento della giacenza in conto entrata.

In base alle rate di ammortamento rimaste da versare dai mutuatari, l'attività dei rientri dovrebbe concludersi entro il 2019 per la BNL, ed entro il 2022 per la Unicredit¹⁸⁵.

3.3.4. Fondo di solidarietà nazionale (M.A.F.-FONDO SOLIDARIETA NAZ)¹⁸⁶

Il fondo è finalizzato ad interventi indennizzatori di cui al d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, articolo 1, comma 3, lettere b) e c).

Per la dotazione finanziaria annuale del fondo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la protezione civile, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468¹⁸⁷, e successive modificazioni con particolare riferimento all'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005)¹⁸⁸. Gli aspetti riguardanti la dotazione finanziaria del Fondo sono normati dall'art. 15 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.

In data 2 agosto 2016 è stata accreditata sul conto n. 24101 la somma di 20 milioni, recata dalla legge n. 171 del 2015 di assestamento di bilancio 2015.

In data 24 novembre 2016 il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto a versare nel fondo 12,8 milioni, che in data 7 dicembre 2016 sono stati prelevati ed accreditati nei conti correnti regionali secondo le rispettive quote di riparto stabilite con decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'11 febbraio 2016.

In data 21 dicembre è stata accreditata sul conto la somma di 20 milioni, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate da eventi atmosferici eccezionali e da fitopatie. Tale somma si aggiunge a quella di un milione già presente nel conto corrente di Tesoreria dal 2015, recata dalla stessa norma. A fronte di una somma ripartita di 21 milioni, è stato possibile prelevare 19,8 milioni, al netto degli accantonamenti effettuati dal Tesoriere a causa di pignoramenti di terzi creditori.

Nel corso dell'anno sono state pagate ai creditori somme pignorate per 1,18 milioni; sono stati svincolati 496,23 migliaia e sono stati effettuati ulteriori accantonamenti per pignoramenti da parte di terzi per complessivi 1,71 milioni.

¹⁸⁵ L'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha chiarito che, sulla base dell'art. 4 del d.P.R. n. 1390 del 1965, le anticipazioni agli Istituti di credito venivano versate in un conto corrente infruttifero vincolato, presso la Tesoreria centrale a favore degli stessi Istituti bancari. La Banca d'Italia, in data 1/2/2006 (giusta nota del 03 febbraio 2006), ha provveduto a chiudere il c/c di Tesoreria centrale n. 23502, autorizzata dal MEF con nota n. 14697 del 27 gennaio 2006. Conseguentemente risultano chiusi anche i c/c intestati alle Banche convenzionate (ancora operanti sono n. 2 su un totale di n. 17 Istituti di credito), ad esclusione del c/c n. 29838 della BNL, acceso presso la Tesoreria centrale. Quest'ultimo conto presenta, a fine 2016, una giacenza di 104,39 migliaia (stessa giacenza ad inizio anno) e potrebbe e dovrebbe essere chiuso, su indicazione dell'Amministrazione.

¹⁸⁶ Il Ministero ha comunicato che non si tratta di un fondo di rotazione e che si alimenta solamente con somme provenienti dal bilancio dello Stato, che transitano tramite il capitolo di spesa n. 7411.

¹⁸⁷ Provvedimento abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 51, legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 52 della medesima legge.

¹⁸⁸ In sostanza la Protezione civile comunica annualmente le disponibilità del proprio Fondo da destinare al Fondo di solidarietà nazionale e successivamente versa la somma in conto entrate dello Stato (capitolo n. 2368, art. 7 dello stato di previsione delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze). Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto di variazione di bilancio provvede alla riassegnazione della somma disponibile nel capitolo di spesa 7411 del proprio stato di previsione. Successivamente, su richiesta del MIPAAF, presentata a seguito dell'approvazione di apposito riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, predisposto ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 102 del 2004 e s.m.i., il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare nel conto corrente di Tesoreria n. 24101 le somme assegnate.

3.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali

3.4.1. Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (MIN.LAV LEGGE N. 236-93 FIN.NAZIONALI) (MINLAV L.236-93 FIN.COMUNITARI)

Il Fondo, istituito dall'art. 25 della legge n. 845 del 1978 per favorire l'accesso al Fondo Sociale Europeo (FSE) ed al Fondo Regionale Europeo dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego, ha natura solo parzialmente rotativa¹⁸⁹.

Il Fondo rientra tra le risorse complessive attribuite all'ANPAL¹⁹⁰ (Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 150 del 2015, che ha istituito l'Agenzia in questione.

Il combinato disposto dell'art. 33 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dell'art. 15 del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, ha previsto a carico del Fondo l'onere di finanziamento dei centri per l'impiego garantendo livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive. Il legislatore, a tal fine ha stanziato per gli anni 2015¹⁹¹ e 2016, 140 milioni annui a carico del Fondo di Rotazione, che è stato integrato di 100 milioni derivanti dalla dotazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2013¹⁹².

Nell'esercizio 2016 sono stati avviati gli interventi e le procedure per il passaggio delle funzionalità contabili e istituzionali dalla Direzione generale PASFL del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'Agenzia ANPAL¹⁹³.

Dal punto di vista della gestione finanziaria, questa sarà unica e svolta in base al bilancio di previsione formulato in termini di competenza e di cassa. Il Fondo di Rotazione costituirà gestione amministrativa e contabile separata del bilancio dell'ANPAL. Nella nuova struttura, il bilancio di previsione sarà articolato in una gestione "ordinaria", relativa all'attività istituzionale comprensiva del funzionamento, e in una gestione relativa al Fondo di Rotazione che comprende le attività finanziate dal Fondo.

Nell'esercizio 2016 è stata importante la partecipazione del fondo, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 così come modificata dall'articolo 9 della legge n. 236 del 1993, alla chiusura della programmazione 2007-2013 e all'implementazione della programmazione 2014/2020.

¹⁸⁹ Con dPCM del 16 gennaio 2002 al Fondo in esame sono state riconosciute le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione, limitatamente alla gestione degli interventi finanziati con fondi INPS, nonché di quelli finanziati dalla UE e/o dalle Regioni. L'art. 9 del DL n. 148 del 1993, ha disposto il versamento nel "Fondo" di tutte le risorse destinate al finanziamento della formazione professionale. Il comma 72, dell'art. 1 della legge n. 549 del 1995, ha trasferito, dal 1° gennaio 1996, quota parte delle entrate del "Fondo", che derivano da versamenti da parte dell'INPS, al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie per essere utilizzate per il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.

¹⁹⁰ Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 dicembre 2016 ha previsto il trasferimento all'ANPAL delle risorse finanziarie già contenute nei capitoli di missione 26 "Politiche per il lavoro, programma 26.10, "Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione" già in capo alla Direzione generale per le politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione, prevedendo inoltre che l'ANPAL subentri, a far data dal 1° gennaio 2017, nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2017, la gestione del fondo di rotazione è passata all'ANPAL, che di conseguenza ne redige il bilancio consuntivo dall'anno 2016.

¹⁹¹ A questo scopo era stato istituito nel 2015 il capitolo 7040, in virtù anche del potenziamento del Fondo anche in vista dell'implementazione del contratto di ricollocazione (combinato disposto dell'art. 1 comma 215 della legge n. 147 del 2013 e dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, così come integrato dall'art. 43, comma 6, della legge n. 183 del 2014).

¹⁹² Nell'esercizio 2016 è stato istituito nella sezione entrata un nuovo capitolo per l'acquisizione della somma pari a 100 milioni (art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2015) relativamente alle annualità 2015 e 2016. A tal proposito si evidenzia che, a norma dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 185 del 2016, l'importo destinato al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei centri per l'impiego (di cui al citato articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150) è stato incrementato di 30 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Si segnala che tali fondi non sono tuttavia affluiti al Fondo di rotazione, bensì ad apposito capitolo di spesa nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

¹⁹³ È stata istituita, in fase di bilancio di previsione 2016, il capitolo di uscita 5010 per "Spese di funzionamento per l'Agenzia ANPAL e per la contrattazione collettiva".

Nel corso dell'esercizio sono stati chiusi due conti correnti aperti presso la Banca Popolare di Bari in virtù del contratto stipulato in data 9 febbraio 2010. L'Agenzia riferisce che i suddetti conti erano stati mantenuti attivi al fine di consentire l'acquisizione di rimesse da terzi soggetti a valere su detti conti correnti da trasferirsi successivamente, tramite giro fondi, al Monte dei Paschi di Siena.

Al 31 dicembre 2016 sul conto della Tesoreria Centrale, in essere presso il MEF, risultano vincoli pignorati pari a 1,5 milioni che si riferiscono, in larga maggioranza, a procedure esecutive instaurate nei confronti del Ministero della salute nel periodo antecedente alla legge n. 172 del 2009. Altre procedure sono state intentate, invece, nei confronti di altre Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'Ufficio competente monitora costantemente l'andamento dei predetti vincoli pignorati richiedendo l'integrazione delle somme corrisposte dalla Banca d'Italia in esecuzione delle ordinanze emesse dall'Autorità giudiziaria.

Tra le entrate, oltre ai 100 milioni di cui si è già detto, si evidenziano i 76,37 milioni relativi ai versamenti da parte dell'INPS, ai sensi dell'art. 25 legge n. 845 del 1978, per l'esercizio 2016 e al saldo 2015. Le altre entrate ammontano a 21,5 milioni.

Le uscite, per erogazioni in conto capitale sono pari a 276,29 milioni¹⁹⁴ mentre quelle diverse dalle erogazioni di capitale sono state pari a 19,4 milioni¹⁹⁵.

La giacenza sul Fondo al 31 dicembre 2016 è pari a 779,7 milioni di cui circa 776 milioni relativi ai conti di Tesoreria centrale presso Banca d'Italia nn. 21097 e 20705 e circa 3,5 milioni relativi ad altri conti correnti (Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Bari).

3.5. Ministero dello sviluppo economico

3.5.1. Fondo per l'innovazione tecnologica limitatamente agli interventi cofinanziati dalla UE e dalle Regioni - Aree depresse e programmazione negoziata (INTERV.AREE DEPRESSE)

Gli interventi di cui trattasi, previsti dalla legge n. 488 del 1992, gravano su un fondo rotativo misto¹⁹⁶, mantenuto in bilancio limitatamente agli interventi cofinanziati dalla UE e dalle Regioni (conto di contabilità speciale 1726 – capitolo 7420, articoli 26, 28 e 29).

Il DL n. 81 del 2007, all'art. 8-bis ha previsto una semplificazione delle procedure e la modifica dei criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge n. 488 del 1992.

Con delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 (G.U. n. 266 del 14 novembre 2016) il Comitato ha approvato, in attuazione dell'art. 1, comma 703, lettere a) e b), della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), l'individuazione delle Aree tematiche e degli obiettivi strategici su cui impiegare la dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e coesione (FSC).

Con delibera CIPE n. 10 del 1° maggio 2016 (G.U. n. 186 del 10 agosto 2016) è stato approvato il programma nazionale complementare "Imprese e competitività 2014". Il valore complessivo del Programma è pari a 696,25 milioni. Il programma prevede il finanziamento di due principali categorie di interventi (oltre ad uno stanziamento di 27,85 milioni per assistenza tecnica): interventi di sostegno ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese (cui sono destinati 165 milioni); interventi per lo sviluppo produttivo e occupazionale dei territori di destinazione (cui sono destinati 503,4 milioni).

Con decreto ministeriale del primo giugno 2016, sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attuazione di un intervento agevolativo a favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza

¹⁹⁴ Tra queste quella principale si riferisce al trasferimento al F.S.E. di contributi da restituire per responsabilità principale o sussidiaria dello Stato membro per 16,8 milioni.

¹⁹⁵ Tra queste quella principale si riferisce al funzionamento per i servizi per l'impiego (ex Fondo Politiche Attive, ex art. 1, comma 429, legge 24 dicembre 2014 n. 190 - legge di stabilità 2015) per 210 milioni.

¹⁹⁶ L'art. 3 dPCM del 25 novembre 2003 ha stabilito che, per gli specifici interventi per le aree depresse (legge n. 488 del 1992 e programmazione negoziata), limitatamente alle agevolazioni cofinanziate dall'Unione europea e/o delle Regioni, permangono le caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione. Con la circolare n. 29 del 30/06/2004 del MEF, la contabilità speciale 1726 è stata considerata fondo rotativo misto e pertanto mantenuta fuori bilancio.

strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle piccole e medie imprese, cd. “*Horizon 2020 PON*”, a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “*Industria e competitività*” 2014-2020 FESR. I territori interessati sono quelli delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e delle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna). Per tale intervento sono state stanziare risorse pari a 180 milioni, di cui 150 milioni per le regioni meno sviluppate e 30 milioni per quelle in transizione, con una riserva del 60 per cento per i progetti promossi da PMI e da reti d’impresa.

Con ulteriore decreto ministeriale del primo giugno 2016, sono stati definiti i criteri e le modalità per l’attuazione di un intervento agevolativo a favore dei grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione elettroniche e per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana e nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti per “l’industria sostenibile” a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “*Industria e competitività*” 2014-2020 FESR. I territori interessati sono quelli delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Per tale intervento sono state stanziare risorse pari a 200 milioni, con una riserva del 20 per cento per i progetti di Agenda digitale.

Nel corso del 2016 le entrate complessivamente ammontano a circa 436 milioni di cui circa 336 milioni si riferiscono agli interventi cofinanziati (nazionali e UE)¹⁹⁷. Le uscite totali ammontano a 426,11 milioni.

3.5.2. Fondo crescita sostenibile (già Fondo per l’innovazione tecnologica¹⁹⁸) (LEGGE N. 46-82 FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE) (FONDO FIT-PIA) (FONDO FIT-START-UP) (FONDO FIT-REACH) (FONDO FIT-GENERALISTA) (FONDO FIT-ANALISI FATTUALE) (CONTRIBUTI INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI DL N. 91-14)

L’art. 14 della legge n. 46 del 1982 ha previsto la costituzione presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica, per la copertura degli oneri relativi a diversi interventi di sostegno.

Trattasi di un fondo misto (contabilità speciale n. 1201), che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, senza l’intermediazione di Istituti di credito, parzialmente convertibili a fondo perduto.

Nel 2016, tra le uscite si evidenziano le erogazioni di capitale per 92,86 milioni (di cui 6,38 milioni trasferiti dalla gestione al bilancio ai sensi dell’art. 93, comma 8, legge n. 289 del 2002)¹⁹⁹.

La legge di stabilità 2016²⁰⁰ ha istituito il “Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti” avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debentrici.

Possono accedere al Fondo suddetto le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico delle aziende debentrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all’articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

¹⁹⁷ La restante parte pari a circa 99 milioni riguarda Fondi regionali e restituzioni.

¹⁹⁸ Con l’art. 23, comma 2, del DL del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è stato stabilito che il Fondo speciale di cui sopra, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile”. In attuazione del citato decreto, è stato emanato in data 8 marzo 2013 il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che disciplina le modalità attuative per gli investimenti in ricerca e sviluppo di piccola e media dimensione nei settori tecnologici identificati nel Programma quadro di ricerca e innovazione comunitario per il periodo 2014-2020 “Orizzonte 2020”. L’intervento si rivolge prevalentemente alle PMI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 giugno 2013, si attua il primo intervento del nuovo Fondo per la crescita sostenibile volto al sostegno delle attività di ricerca e sviluppo delle imprese.

¹⁹⁹ Vi sono altre voci di spesa, tra le quali si segnalano: per circa 4 milioni i pignoramenti; per circa 3 milioni i compensi alle Commissioni di accertamento, Commissioni di controllo e missioni; per circa 2,35 milioni i compensi alle Banche concessionarie e agli esperti; per 43,71 migliaia compenso dirigenti; per circa 22 mila le spese di funzionamento.

²⁰⁰ In particolare i commi 199-202, dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Con decreto interministeriale 17 ottobre 2016 sono stati disciplinati i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo. Con circolare direttoriale 22 dicembre 2016, n. 127554 sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande.

Per le finalità del Fondo sopra descritto è stata prevista una dotazione di 10 milioni annui per il triennio 2016-2018. Pertanto nel 2016 è stata versata sul conto 1201 la somma di 10 milioni.

La legge di stabilità 2016²⁰¹ ha stanziato 30 milioni per il triennio 2016-2018 per la concessione di agevolazioni alle imprese oggetto di sequestro o confisca alla criminalità organizzata, alle imprese che acquistano o affittano imprese sequestrate o confiscate, alle cooperative sociali assegnatarie di beni immobili confiscati e alle cooperative di lavoratori dipendenti locatarie di beni aziendali confiscati.

Per il 2016 sono stati stanziati 10 milioni; di questi, 3 milioni sono destinati alla concessione di garanzie e sono pertanto allocati in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e i restanti 7 milioni sono utilizzati per l'erogazione di finanziamenti agevolati e sono allocati in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile.

Con decreto interministeriale 4 novembre 2016 sono stati disciplinati i limiti, i criteri, le modalità e le procedure per la concessione alle imprese beneficiarie di garanzie dirette e controgaranzie a valere sulla Sezione del Fondo di garanzia e per la concessione e l'erogazione alle imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati a tasso zero a valere sulla Sezione del Fondo crescita.

Inoltre sono state istituite presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma in Banca d'Italia delle nuove sezioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982 di seguito riportate: (3103 - Fondo Fit-Pia)²⁰²; nonché (5643 - Fondo Fit-Start Up; 5644 - Fondo Fit-Reach; 5645 - Fondo Fit-Generalista; 5646 - Fondo Fit-Analisi Fattuale)²⁰³.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato. La percentuale di copertura varia in relazione alla dimensione di impresa; il finanziamento agevolato, a un tasso pari al 20 per cento del tasso di riferimento e non inferiore comunque allo 0,8 per cento, ha una durata massima di otto anni.

Al fine di dare attuazione²⁰⁴ allo strumento agevolativo definito in breve "Beni strumentali - Nuova Sabatini", finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, è stata istituita, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma in Banca d'Italia e nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, un'apposita contabilità speciale n. 5850 denominata "Contributi per investimenti in beni strumentali".

Per tale intervento lo stanziamento di bilancio (capitolo 7489) per la corresponsione del contributo a parziale copertura degli interessi sui finanziamenti bancari, relativo agli anni 2014-2021, in base a quanto disposto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) è pari a 383,86 milioni, come di seguito ripartito:

²⁰¹In particolare il comma 195, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 stabilisce che: "Per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la spesa di 10 milioni al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011".

²⁰²Istituito per dare attuazione al regolamento (CE) n. 1145 del 2003 della Commissione del 27 giugno 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 160 del 1948 del 28 giugno 2003.

²⁰³Sono state istituite per dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 1083 del 2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sui fondi strutturali e al Regolamento (CE) n. 1828 del 2006 del Consiglio del 5 luglio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083 del 2006.

²⁰⁴Art. 18, comma 9-bis, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116).